

Deliberazione della Giunta Regionale 29 aprile 2011, n. 28-1964

Rettifica per mero errore materiale della DGR n. 10-1663 del 7.3.2011, avente ad oggetto "Approvazione Atto di indirizzo per il sostegno alla realizzazione di centri di custodia oraria e di nidi in famiglia in comuni privi di servizi per la prima infanzia. Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità".

A relazione dell'Assessore Ferrero:

Premesso che

con DGR n. 10-1663 del 7 marzo 2011 è stato approvato l'Atto di indirizzo per il sostegno alla realizzazione di centri di custodia oraria e di nidi in famiglia in comuni privi di servizi per la prima infanzia. Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità", in attuazione dell'intesa conseguita in sede di Conferenza Unificata il 29 aprile 2010, in merito ai "criteri di ripartizione delle risorse, le finalità, le modalità attuative nonché il monitoraggio del sistema di interventi per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro";

verificato che, per mero errore materiale nell'Allegato A lett. f) alla DGR n. 10-1663 del 7 marzo 2011, si è previsto che siano ammesse alla fase istruttoria soltanto le proposte di finanziamento che prevedono la realizzazione di un servizio in un comune che risultasse privo di servizi per la prima infanzia autorizzati al funzionamento o attivi con comunicazione di avvio (nidi in famiglia) alla data del 30 giugno 2010, in luogo del 31 dicembre 2010, data corretta individuata nei restanti punti dell'Allegato A;

tutto ciò premesso;

visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

visto l'art. 17 legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

vista la D.G.R. n. 10-1663 del 7 marzo 2011;

la Giunta regionale, unanime,

delibera

- di rettificare l'Allegato A alla DGR n. 10-1663 del 7 marzo 2011, prevedendo che siano ammesse alla fase istruttoria soltanto le proposte di finanziamento relative alla realizzazione di un centro di custodia oraria o nido in famiglia in un comune che risultasse privo di servizi per la prima infanzia autorizzati al funzionamento o attivi con comunicazione di avvio (nidi in famiglia) alla data del 31 dicembre 2010, in luogo del 30 giugno 2010, data erroneamente indicata alla lett. f) dell'Allegato A alla DGR 10-1663 del 2011 sopra richiamata.

Contro la presente deliberazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)